

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 16 Giugno 2009

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo (entra ore 16.10), Prof. Roberto Antonelli (entra ore 18.30), Prof. Domenico Misiti, Prof. Guido Martinelli, Prof. Mario Caravale, Prof. Attilio Celant (entra ore 16.10), Prof. Elvidio Lupia Palmieri Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Luciano Zani, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi (entra ore 16.10), Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, il Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giovambattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Lucio Barbera, Roberto Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Vincenzo Ziparo, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Fulco Lanchester, Antonello Biagini, Luciano Caglioti, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: Prof. Aroldo Barbieri.

Assenti: il Prof. Guido Pescosolido, Prof. Franco Chimenti, e il Prof. Luca Tardella.

.....**o m i s s i s**.....

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "TELMA-SAPIENZA" - PROPOSTA DI COSTITUZIONE

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione sentita la Ripartizione VI.

In occasione di diversi incontri a cui hanno partecipato il Magnifico Rettore, il Direttore Amministrativo, il Prorettore Vicario, il Presidente del Formez dott. Flamment e il Vice Capo Gabinetto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione dott.ssa Guarna, la Sapienza ha mostrato il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per la gestione dell'Università telematica Unitelma (istituita dal MIUR con DM 7.05.04)

Tale iniziativa costituisce per la Sapienza un'opportunità di allargamento dei propri obiettivi con una tipologia di formazione maggiormente differenziata e completa che rinforzano le proprie dimensioni intellettuali, culturali, sociali, scientifiche e tecnologiche.

Inoltre la costituzione e la partecipazione a tale società consortile garantisce la cooperazione tra l'Università e il mondo produttivo pubblico e privato e può essere considerata come uno strumento essenziale per lo sviluppo ed il consolidamento dei propri fini istituzionali.

Gli istituti di ricerche più accreditati dicono che negli Stati Uniti la formazione on line, via Internet, Intranet ed Extranet, è molto più utilizzata rispetto all'Europa. In Italia poi, nonostante alcune eccezioni, il ritardo è ancora più grave.

Anche se in Italia l'attività didattica on line è un fenomeno di nicchia che coinvolge appena il 2,4% del popolo universitario, il trend appare in ascesa. Tra il 2007 e il 2008 il numero di studenti è salito del 19%. Da un censimento effettuato a novembre 2008 da Omnicom esistono 249 corsi, dislocati in 48 atenei, 12 dei quali telematici per un totale di oltre 56 mila studenti "virtuali".

Si segnala inoltre che il segmento delle lauree on line potrebbe agevolare il recupero di una scolarità universitaria di cui l'Italia è carente: il rapporto Eurostat segnala che l'Italia, nell'Unione europea a 27 paesi, per numero di giovani laureati si colloca alle ultime posizioni. Tra i connazionali di età compresa fra i 25 e i 34 anni, soltanto 19 italiani su 100 risultano in possesso di un diploma di laurea. La media europea si colloca attorno al 30 per cento, con Paesi come Francia, Spagna, Danimarca, Svezia e Regno Unito attorno al 40 per cento.

Il cosiddetto "processo di Bologna", avviato nel 1999, è un percorso di riforma a carattere europeo che si propone di realizzare entro il 2010 uno "spazio europeo dell'istruzione universitaria". Tra i diversi scopi c'è quello di

allargare le possibilità di accesso all'istruzione universitaria per i cittadini europei a fini sociali e occupazionali.

La Sapienza è il più grande polo di produzione e trasmissione del sapere del nostro Paese, per la dimensione della popolazione studentesca e del corpo docente, per l'ampiezza e la diversificazione della sua offerta formativa e per l'eccellenza della sua produzione scientifica in molti campi; l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione a distanza e delle metodiche dell'e-learning renderebbe più completo, articolato, fruibile e, quindi sostanzialmente più efficiente, il servizio formativo all'interno dei singoli insegnamenti e dei corsi di studio nel loro complesso.

La presenza coordinata e diffusa nella produzione ed erogazione di didattica on line, consoliderebbe e rafforzerebbe il ruolo di grande e completo polo culturale che riveste la Sapienza, elevando la capacità di attrazione degli studenti, l'interazione con il mondo del lavoro nel campo della formazione permanente e la penetrazione internazionale, facilitando il rapporto con studenti e istituzioni lontane.

Di particolare interesse appare, inoltre, la potenzialità della formazione a distanza nel campo dell'aggiornamento, del perfezionamento e della formazione permanente (L.L.L.), con possibili ampie ricadute sia per la fidelizzazione dei laureati-Sapienza sia come richiamo nazionale e internazionale per la formazione post-lauream.

Prevedibili economie di scala e incrementi di efficienza potrebbero essere colti nelle attività formative rese cogenti dalla riforma degli ordinamenti didattici e dal processo di Bologna, per quanto attiene alle attività di orientamento e di rapporto con la scuola media, di recupero dei debiti formativi, di verifica all'accesso, nella formazione linguistica di base e nelle altre attività.

Le analisi conoscitive svolte all'interno della Sapienza hanno evidenziato una forte e differenziata attività e-learning in molte aree formative, con iniziative anche di notevole rilievo. Sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo l'attività messa in campo nella nostra Università è già una realtà di primo piano, rispetto a quella di altre università italiane.

L'opportunità di contribuire alla gestione e allo sviluppo di una Università telematica offre quindi la possibilità alla Sapienza, di mettere in campo fattivamente risorse strumentali, competenze, esperienza consolidata e approfondita, per un ulteriore sviluppo e una più ampia diffusione delle attività, in grado di portare un contributo sensibile alla realizzazione di un'offerta didattica completa, efficiente e moderna, pronta al confronto e alle sfide della competizione e della globalizzazione.

La Sapienza, unica Università a partecipare alla società consortile, aderirà alla società consortile con una quota pari al 25,5% che la renderà, assieme al Foromez, socio di maggioranza. Lo statuto infatti prevede che gli altri soci partecipino con quote inferiori al 24,5%.

Inoltre spetterà alla Sapienza la nomina del Presidente, di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico Scientifico avrà una composizione a maggioranza universitaria.

Si sottolinea pertanto che la Sapienza avrà la possibilità di:

- fornire titolo di laurea congiunto a studenti fuori sede e stranieri avvalendosi, oltre che dei corsi a distanza, delle sedi periferiche di Formez (quali quelle di Cagliari, Caserta, Bologna e Bari) per le verifiche degli esami;
- gestire in modo coordinato le attività di didattica a distanza finora intraprese all'interno della Sapienza in modo disomogeneo;
- avvalersi dell'esperienza e dello start-up di una università telematica;
- entrare nel sistema formativo dei dipendenti pubblici (Unitelma ha oltre 10 convenzioni esistenti con organismi e istituzioni statali, presso i quali è oggi collocato oltre il 90% del bacino studenti di Unitelma).

La costituenda società consortile perseguirà esclusivamente scopi consortili e pertanto non perseguirà lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società avrà per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;
2. la gestione di Università telematiche costituite con decreto Ministeriale abilitate al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3.11.99 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;
3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;
4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;
6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati ecc riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;
7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;
8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;
9. di favorire, nell'ambito del programma di attività approvato e la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:

- a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);
- b) la realizzazione di *stages* per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
- c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
- d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanti, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione zone italiani e internazionali;
- f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze *software* d'uso e sfruttamento commerciale.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

La società avrà sede a Roma e durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti di ogni singolo consorziato.

Il Formez, a garanzia che l'operazione non comporti perdite per la Sapienza, si impegna con specifico accordo che verrà stipulato tra le due parti, a riacquisire la partecipazione consortile della Sapienza ove questa ritenga opportuno recedere dalla società, tra il 24° e il 36° mese dalla data di sottoscrizione, al valore nominale della partecipazione incrementato del tasso euribor vigente al momento del versamento del capitale.

Si ricorda che l'Università telematica Unitelma è attualmente gestita dal consorzio Telma, partecipato da Formez. Tale consorzio, a seguito degli ingenti costi di avvio dell'università telematica stessa, presenta un bilancio con evidenti criticità che hanno indotto a ritenere utile la sua messa in liquidazione.

Solo successivamente alla liquidazione del consorzio Telma si procederà alla costituzione della Società Consortile a r.l. Telma-Sapienza.

L'università telematica Unitelma nel presente anno accademico 2008/2009 ha attivato cinque corsi suddivisi tra la Facoltà di Economia e la Facoltà di Giurisprudenza così suddivisi:

- Facoltà: Economia
17-Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
Scienze dell'economia e della gestione aziendale

84/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali
Economia e gestione della finanza

- Facoltà: Giurisprudenza

19-Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione
Scienze dell'amministrazione

71/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni
Management pubblico ed e-government

LMG/01-Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

Gli studenti immatricolati risultano essere, al 16/05/09, 1.411, ma l'ingresso della Sapienza all'interno della costituenda società consortile, sicuramente comporterebbe un aumento di nuovi iscritti di almeno lo stesso numero.

In considerazione della necessità di dare avvio all'iter autorizzativo della necessaria procedura amministrativa, in considerazione dell'urgenza della costituzione della società consortile in parola ai fini dell'organizzazione dell'imminente inizio del nuovo anno accademico, si sottopone l'argomento a questo Consesso per il previsto parere.

Allegati parte integrante: statuto della società consortile a responsabilità limitata
Telma-Sapienza



16 GIU. 2009

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA** la rilevanza dell'iniziativa di cui in narrativa;
- ESAMINATA** la relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione;
- LETTO** lo statuto della società consortile a responsabilità limitata Telma-Sapienza;
- CONSIDERATA** l'importanza strategica che l'attività della società consortile a.r.l. Telma-Sapienza potrà rivestire nell'ambito di un ulteriore sviluppo ed espansione dell'attività didattica della Sapienza;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito

Con voto unanime

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito all'avvio dell'iter autorizzativo per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata tra la Sapienza e il Formez denominata Telma-Sapienza

E DA MANDATO AL RETTORE

1. di apportare, ove necessario, modifiche tecniche ma non sostanziali, alla bozza di Statuto della costituenda società consortile a.r.l. Telma-Sapienza.
2. di approfondire altre modalità formative e di aggiornamento (Master, Corsi di Alta Formazione, Life Long Learning, ecc.), individuando ogni possibile sinergia con l'attività didattica della Sapienza.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

9.1

**STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
TELMA-SAPIENZA**

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

Art. 1) È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Telma-Sapienza Società consortile a Responsabilità Limitata" nel seguito indicata come Società.

Art. 2) La società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società ha per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;
2. la gestione di Università telematiche costituite con decreto Ministeriale abilitate al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3.11.99 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;
3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;
4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;
6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati ecc riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;
7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;
8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;
9. di favorire, nell'ambito del programma di attività approvato e la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
 - a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);
 - b) la realizzazione di *stages* per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
 - c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
 - d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanti, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione zone italiani e internazionali;
 - f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze *software* d'uso e sfruttamento commerciale.

La società potrà altresì compiere nel rispetto delle disposizioni di legge tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3) La società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti di ogni singolo consorziato.

SOCI

Art. 5) Alla Società partecipano in qualità di soci:

- Università degli Studi di Roma "la Sapienza";
- Il Formez Centro di Formazione Studi;
- Enti di ricerca pubblici e privati;
- Enti locali e territoriali;
- Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associate, interessate e qualificate per il raggiungimento degli scopi societari
- Istituti di credito, fondazioni bancarie ed enti assimilati.

Art. 6) Sono soci fondatori della società i partecipanti all'atto costitutivo della società consortile.

Spettano ai soci Sapienza e Formez particolari diritti attribuiti *ad personam* e quindi intrasferibili in caso di alienazione della partecipazione riguardante il recesso, le nomina degli amministratori della società e la esenzione della contribuzione annuale.

Art. 7) Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi dall'assemblea alla Società su domanda di adesione da inviare al presidente della Società. La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci e comporta l'accettazione del presente statuto. Il rappresentante di ciascun socio, fondatore e ordinario, partecipa all'assemblea generale con diritto di voto.

Art. 8) Chi intende diventare socio ordinario deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante. La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso intende versare a titolo di partecipazione.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda di ammissione di nuovo socio il Consiglio di Amministrazione delibera insindacabilmente a maggioranza semplice dei partecipanti e ne dà comunicazione all'Assemblea e agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel relativo libro soci.

Quanto la domanda di ammissione è accolta il nuovo socio deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assemblea a versare le quote sociali incrementate del contributo di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte dell'Assemblea in relazione al patrimonio della società.

La quota dell'ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

Art. 9) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per:

- a) scioglimento della società;
- b) per dimissioni accettate dall'assemblea;
- c) per esclusione

Art. 10) Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione un socio può essere escluso dalla società consortile.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni.

Art. 11) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà devoluto, con delibera assembleare assunta con voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale, ad uno o più enti e/o istituzioni prive di scopo di lucro ed aventi ad oggetto la promozione della ricerca scientifica.

CAPITALE SOCIALE

Art. 12) Il capitale sociale è stabilito in euro 2.000.000,00 (duemilioni//00), suddiviso in quote ai sensi di legge; le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Detto capitale è rappresentato da quote pubbliche in misura almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso, di cui almeno il 25,5% del socio Sapienza ed almeno il 25,5% del socio Formez.

Il socio Sapienza ha facoltà di recedere dalla società mediante comunicazione scritta da inviare all'Assemblea dopo 36 mesi decorrenti dalla costituzione della società stessa e comunque non prima del 1 luglio 2001.

La quota di partecipazione del socio Sapienza potrà essere acquisita dal socio Formez.

Ad esclusione dei soci fondatori Sapienza e Formez gli altri soci:

- a) non potranno partecipare con quote superiori al 24,5%;
- b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà ad incrementare il capitale sociale.

Art. 13) Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui al successivo art. 14;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

È obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria indisponibile" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita secondo una percentuale dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dall'assemblea dei soci.

Tuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e tassativi casi:

- 1) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a ciò il Consiglio di Amministrazione;
- 2) direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di riduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge stabilisca la competenza dell'assemblea;
- 3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- 4) tale riserva, fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, non potrà essere utilizzata e dovrà essere restituita ai soci al termine della liquidazione.
- 5) l'eventuale azzeramento, per qualsiasi motivo, della riserva è oggetto, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà essere ricostituita obbligatoriamente in sede di destinazione degli utili al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo all'azzeramento, qualora ne residuino dopo la destinazione ai sensi di legge.

Art. 14) Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui a carico dei soci consorziati ad eccezione dei soci fondatori Sapienza e Formez;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 15) Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Comitato tecnico scientifico;
- e) Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEE

Art. 16) L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i membri consorziati, in qualità di soci fondatori e soci ordinari.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento della società e agli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, i revisori e il presidente del collegio dei revisori;
- d) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- f) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere agli associati e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget.

Art. 17) L'assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- b) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- c) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 18) L'assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, del le qua li deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi della lettera c) del presente articolo) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nomi nato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 19) L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 6 (sei) mesi qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20) Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss del presente statuto sociale.

Art. 21) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro soci alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi annui.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22) La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. Due terzi dei consiglieri sono nominati in parti uguali dai soci Sapienza e Formez, secondo le procedure da questi ritenute più idonee, ed il rimanente terzo è eletto dagli altri soci.

All'atto della nomina i soci nominano il Presidente scelto tra una rosa proposta dal Rettore della Sapienza, propongono la nomina del o dei Vicepresidenti la cui nomina è comunque di libera ed esclusiva spettanza del Consiglio stesso.

Il diritto a designare due consiglieri spetta al socio Sapienza ai sensi dell'art. 2468 c.c., e non può essere ceduto ad altri soggetti, anche suoi eventuali successori, senza consenso degli altri soci.

Esso dovrà essere esercitato contestualmente alla decisione di nomina dell'intero del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, esso tornerà di competenza dei soci stessi. Gli amministratori di cui al primo comma del presente articolo durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiori tre anni.

Scadono, si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per quanto concerne l'eventuale sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio.

In parziale deroga alla disciplina di cui al presente articolo, la sostituzione dell'amministratore nominato dal socio Sapienza, se non contestuale al rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da inviare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni trenta da quando la decadenza è stata trascritta presso il competente Registro delle Imprese.

In mancanza di formale delibera in senso contrario al momento della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali a maggioranza semplice, con facoltà di procedere alle forme alternative di deliberazione previste dalla legge.

Art. 23) Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si estende anche ai consiglieri nominati dai soci Sapienza e Formez, in qualsiasi momento esso sia stato nominato.

Per la sostituzione si applica quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un numero di consiglieri inferiore alla metà il Consiglio provvederà senza indugio a cooptare i consiglieri uscenti.

Tale nomina sarà soggetta a ratifica alla prima assemblea utile convocata in sede ordinaria.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi hanno provveduto i soci, a norma dell'art. 22 del presente statuto, elegge fra i suoi membri un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale ed ogni più ampio potere di gestione; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento; non si considera assenza od impedimento la circostanza che il Presidente non possa essere presente nel luogo in cui si terrà la riunione potendosi procedere per teleconferenza o videoconferenza.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio Sindacale.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, su convocazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in caso di impedimento oggettivo di questo, di uno dei Vice Presidenti o, in casi di impedimento oggettivo di questi, o del consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da non meno di tre dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa; ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo, se il Collegio Sindacale esista.

Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data notizia, contestualmente alla convocazione, a ciascun socio, per l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art.

2479 c.c., con le medesime modalità previste per la convocazione degli amministratori. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza) che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Nel caso in cui le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano per videoconferenza o teleconferenza, la presidenza può essere assunta da persona, designata al momento dagli intervenuti, diversa dal Presidente o dal / dai vice presidente, ove nominati.

Salve specifiche disposizioni di legge e salvo specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzato anche da un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione da inviarsi a tutti i consiglieri, sindaci e al revisore, se nominati, con telegramma, telefax o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto favorevole.

La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni o i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 26) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che

ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Art. 28) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia esso civile, penale od amministrativo, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al o ai Vice Presidente nei limiti dei poteri gestori conferiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, il o i Vice Presidenti possono conferire la firma sociale e la rappresentanza in giudizio ai Direttori Generali, ai Direttori e Procuratori, individualmente o congiuntamente, con i poteri che essi crederanno di stabilire.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29) Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o per volontà dell'Assemblea, la società è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'assemblea che nomini un revisore contabile o una società di revisione, e sempre che ne sussistano i presupposti di legge, esercita il controllo contabile.

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici a condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione ed il loro voto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 30) La società consortile si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico formato da rappresentanti dei soci diretto dal Presidente, in funzione di Direttore Scientifico, docente della Sapienza, indicato dal Rettore e nominato dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà una composizione a maggioranza universitaria.

La nomina, la revoca e la sostituzione di ciascun componente potrà avvenire mediante comunicazione scritta per raccomandata, telegramma, telefax od e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico definisce i programmi delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca della società e supporta il Direttore Scientifico – Presidente nella conduzione delle attività specifiche della società stessa.

Inoltre il Comitato Tecnico Scientifico assiste il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del medesimo, fornendo pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica, senza che in alcun modo possano essere considerati atti di gestione.

Può proporre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure ritenute più idonee per l'attuazione del programma scientifico, senza potere di vincolare gli stessi.

Scambia informazioni con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile, se nominati, nonché con gli organi di controllo previsti dal Decreto Legislativo N° 231/01 e successive modificazioni sugli assetti amministrativo, organizzativo e contabile dell'ente, nei limiti della propria competenza.

Collabora con l'Amministratore Delegato e con ogni altro consigliere fornito di delega, per la predisposizione delle relazioni di cui all'art. 2381, V comma c.c.

Può assumere le proprie decisioni anche con le modalità speciali previste dall'art. 22 del presente statuto.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo privo di rilevanza esterna.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione forma il bilancio come per legge.

Art. 32) Gli utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, ed eventualmente di un importo a favore del Consiglio di Amministrazione da determinare di volta in volta dall'Assemblea, verranno assegnati alla riserva straordinaria indisponibile di cui all'art. 14, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33) Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà devoluto, con delibera assembleare assunta con voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale, ad uno o più enti e/o istituzioni prive di scopo di lucro ed aventi ad oggetto la promozione della ricerca scientifica.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (no vanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

REGOLAMENTO

Art. 35) L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento - e sue eventuali modifiche – per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36) Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle leggi sulle società consortili.